

STATUTO

Art. 1 **Denominazione**

E' costituita l'Associazione Sportiva Senigalliese per il Tiro con l'Arco. (A.S.S.T.A.).

Art. 2 **Sede**

L'Associazione ha sede in Senigallia.

Art. 3 **Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 **Scopo**

L'Associazione è apolitica, non commerciale e senza scopo di lucro. La sua finalità è lo sviluppo e la diffusione del tiro con l'arco, sia come sport agonistico, sia come attività ricreativa, sociale e culturale; altra finalità è dotare Senigallia di un impianto sportivo adeguato alle necessità sia degli agonisti sia degli amatori del tiro con l'arco. L'attività agonistica si svolge nell'ambito delle norme generali della Federazione Italiana di Tiro con L'arco (FITARCO) i cui regolamenti e statuto fanno parte integrante del presente documento. Federazione alla quale l'Associazione aderisce. Con delibera dell'Assemblea dei Soci potrà aderire ad altre Associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di Promozione Sportiva, alle leghe sportive e simili, sia nazionali sia locali.

Art. 5 **Patrimonio**

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili ed immobili che sono e diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;

le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione, la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 6 **Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario chiudono il 31 ottobre di ogni anno. Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. Le quote sociali anticipate e le spese di riaffiliazione alla Federazione faranno parte del bilancio dell'anno successivo.

Art. 7 **Soci**

Sono soci le persone fisiche od enti che ne faranno domanda scritta e che verseranno la quota di associazione. Tale domanda è subordinata all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo che può rifiutarla per gravi motivi.

Art. 8 **Diritti e doveri dei soci**

I soci si impegnano ad attenersi al presente statuto ed ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi della Associazione. Avranno diritto a frequentare il campo di tiro sociale e di servirsi delle attrezzature, palestre, locali e luoghi gestiti dall'Associazione e di partecipare a tutte le attività promosse dalla Associazione. Essi sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza e sono responsabili in prima persona per danni a cose o persone che dovessero essere causati da propria incuria od inosservanza dei regolamenti. I soci hanno il dovere di aver un comportamento rispettoso. Nessuno potrà accedere alla linea di tiro se non dietro corso abilitante o su autorizzazione dell'istruttore o sotto diretta responsabilità di un socio esperto.

Art. 9 **Decadenza dei soci**

La decadenza della qualifica di socio può avvenire per i seguenti motivi:

- morosità del pagamento della quota sociale di oltre 30 giorni dal termine prefissato con opportuna delibera del Consiglio Direttivo;
- radiazione con delibera approvata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, per azioni ripetute che siano disonorevoli per l'Associazione o pericolose per gli altri o per il socio stesso o che ostacolino il buon andamento del sodalizio;
- dimissioni volontarie;
- iscrizione ad altra Associazione della FITARCO, previo il benessere del Presidente.

Art. 10 **Quote sociali**

Le quote sociali annuali e le eventuali quote mensili sono proposte annualmente dal Consiglio Direttivo in carica. Chi farà la prima iscrizione alla Associazione ad anno iniziato, pagherà la quota di iscrizione FITARCO per intero e la quota associativa in misura di un dodicesimo per ogni mese intero mancante alla chiusura dell'anno. Le quote sociali non potranno mai essere restituite e sono incedibili.

Art. 11 **Organi**

Gli organi Sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti;
- il Consiglio Direttivo.

Art. 12 **L'Assemblea**

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle Assemblee i soci in regola con il versamento della quota associativa.

Art. 13 **Diritto di rappresentanza e di delega**

Ciascun socio con diritto al voto, in assemblea potrà farsi rappresentare da altro socio previa delega scritta e firmata. Ciascun socio potrà avere al massimo una delega. Hanno diritto al voto i soci maggiorenni alla data dell'assemblea.

Art. 14 **Compiti dell'Assemblea**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in sua mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, anche due scrutatori. Nell'assemblea ordinaria sarà approvato il conto consuntivo, il bilancio preventivo per l'anno successivo e le quote sociali proposte dal Consiglio Direttivo, nonché la relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro. L'Assemblea straordinaria sarà convocata per l'elezione degli organi dirigenti dell'Associazione, per decidere di spese particolarmente gravose, per valutare situazioni particolari, per modificare l'atto costitutivo o lo statuto.

Art. 15 **Convocazione dell'Assemblea**

L'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata, dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro il 30 giugno. Tale convocazione sarà fatta mediante comunicazione scritta o verbale diretta a ciascun socio e mediante affissione, almeno 10 giorni prima di quello fissato, nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno. L'assemblea deve essere convocata altresì su richiesta firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 del Codice Civile; in tal caso il Consiglio Direttivo avrà 30 giorni di tempo per indire l'assemblea. L'assemblea deve essere convocata in Senigallia anche al di fuori della sede sociale.

Art. 16 **Validità dell'Assemblea**

Le assemblee, in prima convocazione, sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei voti validi per l'anno in corso. Se in prima convocazione non sarà raggiunto il numero legale voti validi, sarà convocata un'altra assemblea in seconda convocazione almeno un'ora dopo la prima convocazione; in tal caso sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea delibera con la maggioranza dei voti, in caso di parità il Presidente dovrà allora rimetterla in seconda votazione e la proposta s'intenderà respinta ove non si raggiungerà la maggioranza.

Art. 17 **Verbali di assemblea**

Sia delle assemblee ordinarie sia di quelle straordinarie dei soci, si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Tale verbale sarà conservato e messo a disposizione dei soci che lo vorranno richiedere.

Art. 18 **Il Presidente**

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante nei confronti dei terzi ed in giudizio. Egli cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 19 **Il Vicepresidente**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali è espressamente delegato.

Art. 20 **Il Revisore dei Conti**

La gestione dell'Associazione è affidata ad un Revisore dei Conti, eletto dall'Assemblea dei soci. Il Revisore dei Conti dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e dei titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e controllo. Il revisore ha diritto a presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il suo mandato non decade con lo scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo.

Art. 21 **Il Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 membri eletti dall'Assemblea dei soci. Su proposta del Consiglio Direttivo e delibera dell'Assemblea dei Soci, il numero dei membri potrà essere elevato da 5 sino ad un massimo di 9, purché in numero dispari. La durata del Consiglio Direttivo è fissata in anni 2 (due) ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo sceglierà al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere. I posti di consigliere, che per qualsiasi motivo, si rendessero vacanti, saranno coperti dal primo dei non eletti. Il membro del Consiglio Direttivo che per 3 volte consecutive nell'anno sociale sarà assente alle riunioni del Consiglio Direttivo sarà automaticamente considerato decaduto dalla carica. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 22 **Scioglimento del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo sarà da considerarsi sciolto, e sarà quindi indetta una nuova assemblea dei soci, per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni del Consiglio;
- non approvazione da parte dell'assemblea ordinaria del bilancio consuntivo e/o della relazione del Presidente sull'attività svolta durante l'anno;
- sfiducia dei soci approvata a maggioranza in una assemblea straordinaria indetta a tale scopo.

Art. 23 **Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 dei suoi membri (4 nel caso in cui il numero dei consiglieri sia superiore a 5) e comunque almeno una volta all'anno così come previsto dall'art. 15 del presente statuto. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Art. 24 **Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri senza limitazioni. Tra i suoi compiti si segnalano:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea annuale dei soci;
- proporre l'ammontare delle quote associative;
- fissare le date delle assemblee ordinarie;
- convocare, quando lo ritenga opportuno o sia richiesta dai soci, l'assemblea straordinaria;
- redigere i regolamenti per l'attività sportiva;
- curare l'ordinaria e la straordinaria amministrazione;
- promuovere l'allestimento di attività agonistiche e ricreative;
- attuare le finalità previste dal presente statuto.

Art. 25 **Arbitrato**

L'organo di giustizia dell'Associazione è composto da un collegio di 3 persone maggiorenni nominate una da ciascuna delle parti ed la terza che la presiede sarà il Presidente del Comitato Regionale o persona da lui designata. Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Ad esso saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione. Il giudizio del Collegio è inappellabile. Al Collegio spetta pure la determinazione delle sanzioni da applicare che possono, nei casi gravi, comportare anche la radiazione. La radiazione, se comminata, dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo.

Art. 26 **Sezioni**

L'Associazione può costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 27 **Scioglimento della Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci con il parere favorevole della maggioranza dei presenti ed a condizione che i soci contrari non siano in grado di continuarne la sopravvivenza. In caso di scioglimento della Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche tra i non soci. Tutto il patrimonio sociale sarà devoluto ad un'associazione sportiva affine o similare.

Art. 28 **Modifiche allo statuto**

Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.

Art. 29 **Norma finale**

Per tutto quanto non sia previsto nel presente statuto, si ricorrerà, in quanto applicabili, alle Norme della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco, del Codice Civile e le disposizioni di legge.

Art. 30 **Norma transitoria**

Le disposizioni del presente statuto hanno validità dal 1 ottobre 1998.

Redatto in Senigallia, 19 settembre 1998.